

Roma, 11 novembre 2011



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva
Prot. 37/0005094

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro
Via Cristoforo Colombo 456
00145 Roma*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – risposta istanza di interpello – indennità di malattia – amministratori di S.r.L. – configurabilità.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla configurabilità dell'indennità economica di malattia nei confronti degli amministratori di S.r.L. iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

La questione nasce da un'interpretazione dell'Istituto previdenziale il quale, con il messaggio n. 12768/2007, nega il riconoscimento di tale indennità ad alcune categorie ivi specificate, tra le quali sono ricondotti gli amministratori di società.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.

Quest'ultima categoria è annoverata, a fini contributivo-previdenziali, nell'ambito dei soggetti obbligati all'iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.

Infatti, il richiamo operato da tale norma al comma 2, lettera a) dell'art. 49 del T.U. delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917/1986, implica l'inclusione dei redditi delle categorie ivi declinate – tra cui quelli prodotti dagli amministratori di società – nell'ambito della Gestione stessa, in quanto considerati redditi di lavoro autonomo.

Si precisa tuttavia che la richiamata norma fiscale, poi trasfusa all'art. 53 del medesimo T.U., è stata abrogata dall'art. 34, L. n. 342/2000 la quale ha, al contempo, ricondotto i redditi prodotti dalle medesime categorie già elencate nella norma abrogata, nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, introducendo la lettera *c-bis*) al comma 1 dell'art. 50 del T.U., permanendo comunque l'obbligo di iscrizione, a fini contributivo-previdenziali, alla Gestione separata (cfr. art. 34, comma 3, L. n. 342/2000).

Premesso quanto sopra ed entrando nel merito della questione attinente il riconoscimento

dell'indennità di malattia a favore degli amministratori di società, occorre ricordare la disposizione di cui all'art. 1, comma 788, della L. n. 296/2006 che riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e alle “categorie assimilate” – iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria – un'indennità giornaliera di malattia con le modalità di calcolo ivi definite.

Con riferimento alla norma da ultimo citata, si rammenta che per coloro che non risultano iscritti presso altra forma di previdenza obbligatoria, ovvero non siano pensionati, è prevista un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,72% a titolo di contributo per prestazioni di maternità, malattia e assegno al nucleo familiare (cfr. art. 59, comma 16, L. n. 449/1997; art. 1, comma 791, L. n. 296/2006; art. 7, D.M. 12 luglio 2007).

Tale contributo, comprensivo altresì di quello della maternità e dell'assegno al nucleo familiare, è pertanto dovuto da **tutti** gli iscritti alla Gestione separata, salvo che questi siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o siano pensionati: la legge non pone altre esclusioni nei confronti degli iscritti alla Gestione.

Occorre ricordare inoltre, che in merito alle modalità relative alla corresponsione dell'indennità di malattia per degenza ospedaliera, il D.M. 12 gennaio 2001 ha previsto il diritto alla medesima a favore di tutti gli iscritti alla Gestione separata, escludendo solo i soggetti normativamente esclusi, ovvero gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o pensionati.

L'estensione della tutela della malattia al di fuori dei casi di degenza ospedaliera di cui all'art. 1, comma 788 della L. n. 296/2006, si pone nel senso di un miglioramento della tutela a favore degli iscritti alla Gestione separata, riproducendo le medesime esclusioni.

Inoltre, il richiamo letterale delle recenti norme alle categorie “assimilate” ai lavoratori a progetto non può che includere – salvo espresse esclusioni – tutte quelle categorie per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, quindi anche quelle di cui all'attuale comma c-bis del comma 1, dell'art. 50 del T.U. delle imposte sui redditi, cui fa riferimento la norma istitutiva della Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.

Pertanto, in risposta al quesito avanzato dall'istante, si conclude nel senso che la tutela della malattia è estesa - così come, per le medesime argomentazioni, la tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare - a tutti gli iscritti alla Gestione separata, con la sola esclusione di coloro i quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e dei pensionati.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP

VM